



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
- Ufficio Ambiente -

Prot.n.... 966 10 MAG. 2021
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

10 MAG. 2021

Determinazione n. 840 del _____

Numero progressivo di settore n. 48 del 10/05/2021

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) – Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a favore della Ditta "CAPBETON S.r.l." per l'attività di produzione di calcestruzzo pronto all'uso, ubicata in C.da Monsignore, snc - Irsina (MT).

Matera, li _____

L'Istruttore
P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Vista l'istruttoria favorevole si rimette al Dirigente per la firma della determinazione.

Il Responsabile di P.O.
Geom. Francesco MALVASI

Francesco Malvasi

Il Responsabile di P.O.

Letta la relazione di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2069 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0073182 del 04/12/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0020491 del 04/12/2019) con la quale la Ditta "CAPBETON S.r.l.", ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di produzione di calcestruzzo pronto all'uso sito in C.da Monsignore, snc nel Comune di Irsina (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

VERIFICATO che secondo quanto riportato dalla stessa Ditta nella documentazione trasmessa, l'attività di produzione di calcestruzzo è attualmente in esercizio e pertanto è effettuata in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 comma 2 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), titolo abilitativo sostituito dal D.P.R. n. 59/2013, configurandosi l'ipotesi contemplata dall'art. 279 comma 1 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);

PRESO ATTO che l'attività di che trattasi è stata oggetto di verifica da parte dei NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Potenza e sanzionata a norma di legge per violazione ex art. 279 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (assenza della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'impianto), con verbale di prescrizione in materia ambientale ex art. 318 ter e s.m.i. redatto a carico di CAPEZZERA Gionatan, quale contravventore e legale rappresentante della Società CAPBETON S.r.l., per cui non si procede alla comunicazione alla Procura della Repubblica del reato de quo;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come terzo correttivo "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - "*Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017)*";

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 – “*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170*”;

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

CONSIDERATO che:

- con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “*Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i.*” all’art. 3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all’autorizzazione di cui all’art. 269 commi 2 e 8 ed all’art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- per l’attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla società ALFACONSULT S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 2347 del 21/12/2018 ai fini dell’espressione di pareri alle emissioni (art. 269 c.8 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), reso nell’ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e fatte proprie da questo Ufficio;

RITENUTO di poter accogliere, in sanatoria, la richiesta di A.U.A. relativa alle emissioni in atmosfera prodotte dall’impianto di produzione calcestruzzo della Ditta CAPBETON S.r.l., ubicato nella Contrada Terzo Monsignore del Comune di Irsina (MT), Foglio 75 Particelle n. 243 - 244 - 278, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- l’impianto per la produzione di conglomerati cementizi è entrato nella disponibilità della Ditta CAPBETON S.r.l. nell’anno 2010 attraverso acquisto dalla Ditta “Lapolla Inerti di Biagio Lapolla & C. snc”;
- la Ditta CAPBETON S.r.l. effettua produzione di calcestruzzo, un conglomerato cementizio costituito da cemento, acqua, aggregati (ghiaia, pietrisco, sabbia), materiali che, opportunamente dosati, danno vita ad un prodotto duro, meccanicamente resistente e durevole. Le quantità di materie prime impiegate per il confezionamento del calcestruzzo variano in funzione delle prestazioni richieste. Di solito per il confezionamento di un m³ di calcestruzzo vengono impiegate le seguenti materie prime:
 - a) 300 Kg di cemento,
 - b) 0,400 m³ di sabbia,
 - c) 0,800 m³ di ghiaia o pietrisco,
 - d) 120 l di acqua.

Nell’impianto CAPBETON S.r.l. si producono circa 25 m³ di calcestruzzo al giorno per un totale di 100 giorni lavorativi all’anno.

L’impianto è costituito da:

- a) n. 2 silos in acciaio per lo stoccaggio del cemento,
- b) tramogge per gli inerti,

- c) apparecchi dosatori,
- d) nastri trasportatori e coclee,
- e) cabina di comando,
- f) impianto per l'abbattimento delle polveri derivanti dal caricamento dei silos.

Il ciclo produttivo può essere così descritto: il cemento viene trasportato, mediante coclee, dai silos alla pesa e poi verso le betoniere; gli inerti invece, vengono selezionati dalla tramoggia e attraverso dei nastri trasportatori vengono trasferiti all'autobetoniera dove si provvede a miscelarli con acqua e cemento. L'impianto è alimentato da energia elettrica derivata da una cabina ubicata all'interno della piattaforma produttiva. L'intera fase di lavorazione dell'impianto è gestita da un solo addetto dalla cabina di comando, in maniera discontinua, secondo le richieste di mercato;

- l'impianto per la produzione di conglomerati cementizi è servito da un filtro depolveratore a maniche che espelle l'aria filtrata dalle polveri del carico pneumatico del cemento nei silos; il filtro ha corpo cilindrico in lamiera verniciata, riceve i contributi emissivi dai due silos di carico e dalla tramoggia di pesa ed è posizionato sul piano di calpestio. Al suo interno sono disposti gli elementi filtranti ed il gruppo elettropneumatico per l'autopulizia. Il sistema di filtrazione è di tipo "a spari di aria compressa" gestiti elettronicamente dall'interno all'esterno degli elementi filtranti; essi raccolgono la polvere che periodicamente si stacca per confluire nel punto di accumulo; E' presente un condotto di emissione denominato E1 dichiarato dalla Ditta;
- con nota prot. n. 11877 del 06/08/2020 la Provincia di Matera ha richiesto i pareri di relativa competenza al Comune di Irsina territorialmente interessato, individuato come unico soggetto coinvolto nel procedimento (art. 269 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- il Comune di Irsina in risposta alle note trasmesse dalla Provincia di Matera – Area III – Ufficio Ambiente (Prot. n. 0011877 del 06/08/2020, Prot. n. 0001267 del 26/01/2021), esaminati gli atti in proprio possesso e visti il D.P.R. n. 380/01, il D.Lgs. n. 152/2006 ed il Regio Decreto n. 1265/1934 (Artt. 215 e 216), ha trasmesso note n. 7622 del 24/09/2020, n. 9633 del 25/11/2020 e n. 1614 del 09/02/2021, esprimendo parere favorevole in relazione al rilascio dell'A.U.A. alla Ditta CAPBETON S.r.l., nel rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive;
- i valori limite di emissione che la Ditta dovrà rispettare sono quelli indicati nella tabella riassuntiva delle emissioni predisposta dall'Ufficio, facente parte integrante della presente Determinazione;
- viene ritenuto che tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime debba intercorrere al massimo un mese;

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

DATO ATTO che:

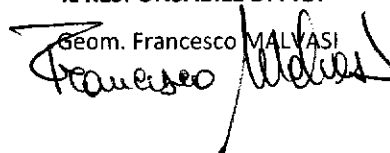
- la presente Autorizzazione Unica Ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso, preso atto delle risultanze dell'istruttoria eseguita da codesto Ufficio, si propone l'adozione del provvedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

IL RESPONSABILE DI P.O.

Geom. Francesco MALFASI


IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

- 1)** la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2)** **di adottare** in sanatoria, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, in favore della Ditta CAPBETON S.r.l. per lo stabilimento sito in Cda Terzo Monsignore nel Comune di Irsina (MT), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:
 - lettera c): "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.";
- 3)** **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera c)** del D.P.R. n. 59/2013 -**EMISSIONI IN ATMOSFERA**-
 - a)** I valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata;
 - b)** l'eventuale aumento della concentrazione dell'inquinante fino al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione, indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni, per la portata dell'effluente gassoso secco;
 - c)** il condotto per il convogliamento dell'effluente in uscita dall'impianto che scarica in atmosfera deve essere provvisto di tronchetto di prelievo secondo la norma UNI EN 15259:2008 e dotato di opportuna chiusura, a baionetta o a vite, per la misura ed il campionamento dell'inquinante e precisamente:
 - per l'inquinante **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo, di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo del condotto **E1** il tronchetto di prelievo, secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovrà avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere munito di controflangia per consentire di fissare le sonde al corpo del camino;
 - d)** il tronchetto di prelievo dovrà essere posto in un tratto rettilineo, pari a 5 diametri a valle e 2 diametri a monte di qualsiasi deformazione del condotto **E1** (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nel punto centrale di un tratto rettilineo il più lungo possibile;
 - e)** il punto di prelievo deve essere agevolmente raggiungibile in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posto tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la **UNI EN 15259** e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08).
 - f)** Il condotto deve essere identificabile univocamente mediante apposita targa per non ingenerare confusione sull'attribuzione dell'emissione;
 - g)** predisporre che l'ubicazione del condotto e la quota dello scarico aeriforme sia conforme a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione dell'inquinante;
 - h)** le misure delle polveri saranno riferite ai periodi di normale funzionamento dell'impianto (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti) ed al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali di temperatura 0 °C (273,15 K) e pressione 101325 Pa;
 - i)** eseguire, nell'arco di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte dello sportello telematico SUAP, 2 determinazioni dell'inquinante, riportato nella tabella riassuntiva delle emissioni che segue, dell'emissione siglata come **E1**, a distanza di 5 giorni una dall'altra;

- j) effettuare i controlli analitici successivi a quelli previsti al punto i) con periodicità pari a mesi dodici per l'emissione siglata **E1**;
- k) il sistema di abbattimento adottato (filtro a maniche di tessuto) deve essere mantenuto in condizioni di efficienza, secondo quanto prescritto dalle norme di manutenzione del costruttore;
- l) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Irsina (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura dell'emissione riscontrati in sede di controllo di cui al punto i) con certificati invece che con rapporti di prova;
- m) i dati relativi alla misura delle emissioni saranno comunicati con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato. Infatti, con nota prot. 893/20/fncf/fta del 21/10/2020 la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici, indirizzata a tutti i Ministeri, le Regioni, le Province ed i Comuni, invita le Pubbliche amministrazioni a non sostituire i "rapporti di prova" emessi da laboratori accreditati con i "certificati" in tutte le ipotesi previste dalle cogenti disposizioni normative.
- n) annotare, a prelievo eseguito, su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure e le operazioni di manutenzione e/o sostituzione del sistema di abbattimento delle polveri;
- o) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- p) attenersi all'Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai: "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
- q) per la misura dei *parametri di caratterizzazione* dell'effluente nell'*emissione convogliate* si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013;
- r) per la determinazione delle **polveri totali** nell'*emissione convogliate* si dovrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017;
- s) il condotto circolare siglato come **E1**, poiché ha un diametro compreso tra 0,35 ed 1,1 metri, dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 -, avere due linee di campionamento ed un numero minimo di 4 punti di misura all'interno della sezione ortogonale al condotto e destinata alle misure

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: CAPBETON S.r.l.

Localizzazione: Cda Terzo Monsignore s.n.c.- 75022 Irsina (MT)

Tipo di attività: produzione di conglomerati cementizi.

PUNTO DI EMISIONE	Caratteristiche emissive dei condotti			Inquinanti	Valori limite da rispettare		NOTE
	Portata Nm ³ /h	Altezza metri (1)	Diametro mm		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa Kg/h	
E1	1200	7,0	500	Polveri totali	40	48	Allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06 - Parte II par. 5; ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999 - Allegato 1.

(1) L'altezza dei condotti è riferita al suolo

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 4) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 5) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 6) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 7) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 8) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 9) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 10) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 11) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 12) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Enrico DE CAPUA



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

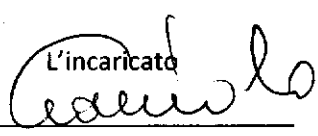
Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
10 MAG. 2021 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 10 MAG. 2021

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale
